



PSR Campania 2014/2020

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 14 – *BENESSERE DEGLI ANIMALI* SOTTOMISURA 14.1 – *PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI*

Indice

1	Riferimenti Normativi	Pag. 1
2	Beneficiari	4
3	Obiettivi e finalità della misura	5
4	Tipologie di interventi	5
5	Criteri generali di ammissibilità	6
6	Impegni, altri obblighi e criteri specifici di ammissibilità	7
7	Entità del premio e combinabilità	16
8	Criteri di selezione	17
9	Modalità e termini di presentazione delle domande	19
10	Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti	21
11	Errore palese	21
12	Informativa trattamento dati	21
13	Documentazione richiesta	22
14	Punti di contatto	23
15	Disposizioni generali	23
	Allegato 1	24
	Allegato 2	26
	Allegato 3	28

1. Riferimenti normativi

Si riportano di seguito, ad integrazione dei riferimenti normativi già richiamati nelle *Disposizioni generali per le Misure connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-2020* approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 18 del 20 maggio 2016 come aggiornato e integrato con Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 82 del 6 aprile 2017, ulteriori riferimenti specifici per la misura in esame.



Normativa dell'Unione

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* Art. 33 *Benessere degli animali*;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, Art. 10 *Benessere degli animali*;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, Art. 9 *Conversione di unità* e Art. 10 *Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno*;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
- Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina;
- Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione del 23 settembre 2008 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto;
- Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione del 19 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole;
- Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;
- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
- direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;

Normativa Nazionale

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - *Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;*
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 - *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;*
- Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 - *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e successive modifiche ed integrazioni;*
- Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 - *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne;*
- Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 - *Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante Codice comunitario dei medicinali veterinari;*
- Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 - *Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;*
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 - *Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;*
- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- Legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tuberculosis e dalla Brucellosi e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1995, n. 592, concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Tuberculosis negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro della Sanità 2 maggio 1996, n. 358, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione dalla Leucosi bovina enzootica, e successive modificazioni;
- Ordinanza Ministero della Salute 28 maggio 2015, concernente misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.
- Ordinanze Ministeriali 26 agosto 2005 e 10 ottobre 2005 e successive modificazioni per quanto concerne il rispetto degli obblighi di biosicurezza negli allevamenti avicoli;
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle*

riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1922 del 20 marzo 2015 *Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;*
- Decreto 31 gennaio 2002 *Ministero della Salute. Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina* e successive modifiche e integrazioni;

Disposizioni regionali

- Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 18 del 20 maggio 2016 con il quale sono state approvate, tra l'altro, le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali* del PSR Campania 2014/2020;
- Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - *Misure organizzative. Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori e procedure per la gestione delle domande di sostegno* approvate con Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 22 del 6 febbraio 2017;
- Decreto Dirigenziale Regionale (52 06) n. 82 del 6 aprile 2017 con il quale sono state aggiornate ed integrate le *Disposizioni Generali per le misure connesse alla superficie e/o agli animali*.

2. Beneficiari

Possono accedere al sostegno previsto dalle singole azioni della misura gli *agricoltori*, persone fisiche o giuridiche, *in attività* ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 10 e seguenti del Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e delle disposizioni nazionali di applicazione che conducono aziende zootecniche bovine, bufaline, avicole e/o ovi-caprine.

Il requisito di *agricoltore in attività* è dimostrato, in conformità a quanto stabilito all'art. 1, comma 1, del Decreto Mipaaf n. 1922 del 20 marzo 2015, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 e di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Il suddetto requisito deve essere acquisito entro e non oltre il momento di presentazione della domanda di sostegno (data di rilascio della domanda al SIAN) e mantenuto per tutto il periodo degli impegni previsti dalla misura. Esso è verificato e validato da AGEA *Area Coordinamento* che, al riguardo, ha diramato le necessarie istruzioni con propria circolare prot. n. ACIU.140 del 20 marzo 2015 e smi (segnatamente le circolari prot. n. ACIU.2015.570 del 23 dicembre 2015, prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016, prot. n. 39605 del 25 ottobre 2016 e prot. n. 9282 del 3 febbraio 2017).



3. Obiettivi e Finalità della Misura

La misura mira a promuovere la diffusione di tecniche e metodiche di allevamento finalizzate a migliorare le condizioni di salute e benessere degli animali. Gli agricoltori a tal fine sono incoraggiati ad assumere impegni per adottare metodiche allevatoriali tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo di *baseline*, rappresentato dalle ordinarie pratiche zootecniche adottate sul territorio regionale e/o dalle disposizioni previste dalla condizionalità.

Le azioni della misura sono volte a mitigare lo stress degli animali allevati attraverso un miglioramento delle condizioni di vita che si ripercuotono in maniera positiva sulle funzioni fisiologiche, parafisiologiche ed etologiche della specie e determinano una minore predisposizione alle malattie.

Un migliore accesso all'acqua ed agli alimenti, maggiori disponibilità di spazio nelle aree destinate a *zona di esercizio*, una migliore cura conformemente alle naturali necessità delle specie, un rafforzamento delle misure di biosicurezza ed in generale delle condizioni sanitarie degli allevamenti prevengono l'insorgenza di malattie, riducono i fenomeni di competizione per gli alimenti, la paura dei soggetti allevati, le situazioni di disagio e, quindi, anche le aggressioni agli altri soggetti del gruppo ed i fenomeni di dominanza sui soggetti più deboli.

La misura trova applicazione sull'intero territorio regionale e prevede una dotazione finanziaria pari a Meuro 18,5, incluse le risorse per i trascinamenti, di cui il 60,5 % a carico del *Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale* (FEASR).

4. Tipologie di interventi

La misura prevede la sola sottomisura 14.1 *Pagamento per il benessere degli animali*, con una sola tipologia di intervento ammessa al sostegno 14.1.1 *Azioni per il miglioramento del benessere degli animali* che si articola nelle 4 azioni di seguito elencate:

- Azione A. Aumento degli spazi disponibili;
- Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte;
- Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;
- Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini.

Gli allevatori possono scegliere di aderire a una o più delle singole azioni previste dalla misura. L'adesione alle azioni comporta l'assunzione degli impegni previsti da ciascuna di esse per un periodo di durata almeno quinquennale. Gli impegni decorrono dalla data del 15 maggio 2017.



5. Criteri generali di ammissibilità

Per poter accedere ai pagamenti previsti dalla presente misura gli allevatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) essere agricoltori in attività al momento di presentazione della domanda di sostegno (data di rilascio della domanda al SIAN);
- 2) possedere gli animali oggetto di richiesta del sostegno per l'intero periodo di impegno in qualità di *detentori*;
- 3) dimostrare il possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento delle UBA oggetto di richiesta del sostegno per l'intero periodo di impegno; è escluso il comodato d'uso;
- 4) la stalla e le pertinenti strutture di allevamento delle UBA oggetto di richiesta del sostegno devono essere ubicate sul territorio della Regione Campania;
- 5) essere titolari di allevamenti all'atto della presentazione della domanda di sostegno (data di rilascio della domanda al SIAN) con un numero di UBA appartenenti alla stessa specie ed oggetto di richiesta del sostegno pari almeno a:
 - ✓ 5 per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (*aree rurali intermedie*) o D (*aree rurali con problemi complessivi di sviluppo*) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. UE n. 1257/1999);
 - ✓ 10 per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale.

I richiedenti il sostegno previsto dalla presente misura sono obbligati, preventivamente alla presentazione della domanda di sostegno (data di rilascio della domanda al SIAN), alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.

Metodo di verifica dei criteri generali di ammissibilità

La verifica dei criteri generali di ammissibilità di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) è effettuata attraverso il *Fascicolo aziendale* e la *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica (BDN)* del Ministero della Salute, di cui al Decreto del Ministero della Salute 31 gennaio 2002 e smi.

Per quanto concerne, invece, il criterio di ammissibilità di cui al punto 3) il beneficiario deve dimostrare la disponibilità giuridica della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento per l'intero periodo quinquennale di impegno, che decorre dal 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda iniziale (domanda di sostegno/pagamento). A tal fine allega alla domanda apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (conforme all'allegato 1) che riporta tutti gli elementi utili

atti a dimostrare la proprietà o la titolarità di altro diritto reale di godimento sui richiamati beni. In ogni caso, non è ammesso il comodato d'uso.

6. Impegni, altri obblighi e criteri specifici di ammissibilità

Gli allevatori devono assicurare per almeno un quinquennio decorrente dal 15 maggio 2017 il rispetto per tutte le UBA sotto impegno di quanto previsto dalle singole azioni della misura/sottomisura/tipologia di intervento.

Le UBA sotto impegno sono quelle dichiarate, accertate ed ammesse al sostegno il primo anno e non possono essere variate per tutto il quinquennio successivo, fermo restando la naturale oscillazione della consistenza zootecnica nel corso degli anni, alla quale tutti gli allevamenti sono soggetti. Gli impegni previsti dalle singole azioni alle quali si aderisce devono comunque essere assicurati a tutte le UBA in allevamento.

Le verifiche in ordine al mantenimento in allevamento delle UBA sotto impegno sono effettuate attraverso il calcolo della consistenza media di stalla.

Per il calcolo della consistenza media di stalla si somma il numero di mesi in cui ciascun animale della stessa specie, espresso in UBA, è presente in stalla, dividendo il risultato per 12 ed approssimando il totale con la regola del 5.

Azione A. Aumento degli spazi disponibili

L'azione è rivolta agli allevatori dei comparti bovino (da carne e da latte), bufalino (da carne e da latte) ed avicolo (uova e carne) che si impegnano a garantire migliori condizioni di stabulazione ed uno spazio disponibile per capo che sia almeno pari ai valori indicati nelle tabelle di seguito riportate.

A.1. Criteri specifici di ammissibilità

Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori che allevano soggetti che non beneficiano, antecedentemente al 15 maggio 2017 (data di decorrenza degli impegni), di uno spazio disponibile per capo pari o superiore ai valori previsti per l'accesso al sostegno della presente azione.

L'azienda di cui sono titolari o legali rappresentanti, inoltre, non deve essere assoggettata al sistema di controllo per l'agricoltura biologica e, in particolare, per le produzioni zootecniche.

A.2. Impegni

A.2.1. Bovini da carne



Le tipologie di allevamento eleggibili al sostegno sono: linea vacca-vitello, baby beef e vitellone tardivo.

Nel caso della **linea vacca-vitello** la tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari ai valori indicati nel prospetto seguente:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna disponibile per capo (in mq)
Capi di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	6,00
Capo adulto (fattrici)	Indipendentemente dal peso vivo	14,00

Nel caso della tipologia di allevamento **baby beef** la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere pari almeno a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo	Superficie esterna disponibile per capo
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150 kg	3,00
	Peso vivo tra 150 kg e 220 kg	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220 kg	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	6,00

Nel caso della tipologia di allevamento **vitellone tardivo** la stabulazione deve essere libera e la superficie esterna deve essere almeno pari a 6,00 mq/capo per ogni capo di età superiore a 6 mesi.

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Età superiore ai 6 mesi	6,00

A.2.2. Bufalini da carne

Il sostegno è rivolto alla tipologia di allevamento **baby beef** per la quale la stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari ai valori indicati nel prospetto seguente:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
---	--	--

Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	8,00

A.2.3. Bovini da latte

La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere pari almeno a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in mq)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	6,00
Capo adulto	Indipendentemente dal peso vivo	14,00

A.2.4. Bufalini da latte

La tipologia di stabulazione deve essere libera, con animali allevati a gruppi, e la superficie esterna deve essere almeno pari a:

Classificazione dei soggetti allevati in base all'età	Classificazione dei soggetti allevati in base al peso vivo (in kg)	Superficie esterna minima disponibile per capo (in mq)
Vitelli di età inferiore ai 6 mesi	Peso vivo inferiore a 150	3,00
	Peso vivo tra 150 e 220	3,40
	Peso vivo pari o superiore a 220	3,60
Età superiore a 6 mesi	Indipendentemente dal peso vivo	8,00
Capo adulto	Indipendentemente dal peso vivo	16,00

A.2.5. Avicoli

Sono eleggibili al sostegno gli allevamenti di galline ovaiole e polli da carne, entrambi allevati a terra, che assicurano spazi interni disponibili/capo pari almeno a quelli di seguito indicati:

Tipologia di allevamento	Superficie interna disponibile per capo o per kg di peso vivo
Galline ovaiole allevate a terra	1.666 cm ² /capo pari a 6 capi/mq
Polli da carne allevati a terra	22 kg/mq

A.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

Gli allevatori del comparto avicolo, inoltre, devono garantire il rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento* e s.m.i. e dal Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181 *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne*.

A.4. Metodo di verifica degli impegni, degli altri obblighi e dei criteri specifici di ammissibilità

I due criteri specifici di ammissibilità di cui al punto A.1. sono verificati nel seguente modo.

Il primo criterio specifico di ammissibilità risulta soddisfatto se gli animali in allevamento non beneficiano, antecedentemente al 15 maggio 2017, di uno spazio esterno disponibile per capo già pari o superiore ai valori previsti per l'accesso al sostegno della presente azione; a tal fine il beneficiario deve allegare alla domanda una apposita relazione tecnica rilasciata da un professionista a tanto abilitato corredata di planimetria della stalla e dei paddock.

Per quanto concerne il secondo criterio e cioè che nella azienda del richiedente non sia praticata la zootecnia biologica la verifica è effettuata attraverso la consultazione dell'*Elenco degli Operatori Biologici Italiani* ex art. 92 ter del Reg. (CE) n. 889/2008 e smi disponibile nel *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN).

Per quanto concerne la verifica degli impegni gli allevatori che aderiscono alla presente azione devono dimostrare di aver realizzato un progetto di ampliamento degli spazi esterni o, in alternativa, di aver ridotto il numero di capi in maniera tale da assicurare gli spazi previsti per l'adesione agli impegni della misura.

Nel caso di ampliamento degli spazi esterni i beneficiari allegano una relazione tecnica rilasciata da un professionista a tanto abilitato che riporta gli estremi del titolo abilitativo per la realizzazione del progetto (permesso di costruire, SCIA, CIL, CILA, ecc.) rilasciato e/o presentato al Comune/SUAP

di riferimento (di data antecedente al 15 maggio 2017 ma successiva alla pubblicazione del presente bando sul BURC), la planimetria delle opere eseguite unitamente alla prevista documentazione tecnica (relazione geologica, ecc.) e gli estremi della comunicazione di fine dei lavori che deve avere una data non successiva al termine ultimo di presentazione della copia cartacea della domanda iniziale di sostegno (7 luglio 2017).

Azione B. Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.

L'azione prevede il prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo la fase colostrale riducendo in tal modo, sia alle bufale che ai vitelli, le condizioni di disagio e turbamento legate al distacco reciproco che avviene dopo i primi giorni dalla nascita.

B.1. Criteri specifici di ammissibilità

Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori titolari o legali rappresentanti di allevamenti dove tale pratica allevatoria non fosse già applicata precedentemente al 15 maggio 2017, data di decorrenza degli impegni previsti dalla misura.

Gli allevatori devono aver presentato, inoltre, alle Unità Operative Dirigenziali *Servizi Territoriali Provinciali* competenti per territorio la richiesta di vidimazione del registro conforme al modello allegato (allegato n. 2) precedentemente alla data di decorrenza degli impegni (15 maggio 2017).

B.2. Impegni

Gli allevatori devono assicurare ai vitelli bufalini un periodo di allattamento con latte materno fino al 30° giorno di vita e, quindi, la destinazione degli stessi alla macellazione, alle aziende bufaline da ingrasso oppure alla rimonta (interna o esterna).

B.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

B.4. Metodo di verifica degli impegni, degli altri obblighi e dei criteri specifici di ammissibilità

La permanenza dei vitelli in azienda è accertata attraverso la *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica* (BDN).

Per quanto concerne i due criteri specifici di ammissibilità di cui al punto B.1. essi sono verificati nel seguente modo.



Il primo criterio di ammissibilità risulta soddisfatto se nei dodici mesi antecedenti alla data del 15 maggio 2017 nell'allevamento almeno il 40 % dei vitelli nati non ha raggiunto i 30 giorni di vita prima della destinazione al macello, alle aziende da ingrasso oppure alla rimonta esterna. La verifica è effettuata attraverso la *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica* (BDN).

Il secondo criterio specifico di ammissibilità è soddisfatto se la richiesta di vidimazione del registro conforme al modello allegato (allegato n. 2) avviene entro e non oltre la data del 15 maggio 2017. La verifica è effettuata dagli atti d'ufficio delle Unità Operative Dirigenziali *Servizi Territoriali Provinciali* competenti per territorio. Il registro deve essere debitamente compilato con i dati aziendali, deve contenere un numero di pagine adeguato alle esigenze dell'allevamento, deve essere ritirato entro i 30 giorni successivi alla richiesta di vidimazione ed è valido per la sola annualità di riferimento.

L'allevatore si impegna a detenere in azienda il suddetto registro in cui sono riportati i capi in lattazione, la data del parto, la quantità di latte prodotto/giorno/capo e la destinazione dello stesso (trasformazione o alimentazione dei vitelli) nonché la destinazione dei vitelli dopo il 30° giorno di vita (macello, ingrasso, rimonta esterna o rimonta interna) ed aggiornarlo sistematicamente per ogni capo nei 30 giorni successivi al parto.

I dati riportati nel suddetto registro, ai fini della verifica degli impegni assunti, devono essere coerenti con le informazioni presenti nella *Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootechnica* (BDN) e con la documentazione sanitaria e amministrativo-contabile relativa al latte commercializzato.

L'allevatore si impegna a presentare anche per le annualità successive a quella della domanda di sostegno la richiesta di vidimazione del registro, conforme all'allegato 2, per l'annualità di riferimento.

Il registro può essere tenuto ed aggiornato anche in formato elettronico. In tal caso la richiesta di vidimazione dello stesso deve essere trasmessa dal beneficiario tramite PEC al competente Ufficio regionale, il quale dopo aver inserito i dati necessari provvede a firmare il documento digitalmente ed a restituirlo sempre tramite PEC al richiedente.

Azione C. Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie;

La presente azione ha l'obiettivo di assicurare una maggiore cura degli animali in conformità alle naturali esigenze della zootecnia impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'adozione di misure di profilassi diretta che siano di supporto, aggiuntive e complementari rispetto alle ordinarie pratiche di gestione dell'allevamento, alla normativa sanitaria di riferimento nonché alle attività di competenza dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

C.1. Criteri specifici di ammissibilità

Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori titolari o legali rappresentanti di allevamenti dove le misure di profilassi diretta riportate di seguito in tabella non fossero già applicate in azienda precedentemente alla data del 15 maggio 2017.

C.2. Impegni

Gli allevatori di bovini e bufalini da latte devono assicurare nei propri allevamenti l'applicazione di tutte le misure di profilassi diretta (C1, C2, C3, C4 e C5) elencate nel prospetto di seguito riportato. Gli allevatori di bovini e bufalini da carne, invece, devono assicurare l'applicazione delle sole misure di profilassi di cui ai codici di intervento C1, C3, C4 e C5.

Codice Intervento	Intervento di profilassi diretta aggiuntiva
C1	ogni anno almeno un intervento di disinfezione, 5 interventi di disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione contro i ratti;
C2	almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura;
C3	pulizia e sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita con cadenza settimanale;
C4	impiego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nei locali destinati al ricovero temporaneo dei capi feriti, ammalati o non idonei alla produzione di latte) e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre);
C5	accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti almeno due volte all'anno.

Gli esami coprologici per la diagnosi e il controllo delle parassitosi endogene e gli esami per il rilievo di ectoparassiti devono essere effettuati su almeno il 20% delle UBA sotto impegno almeno due volte all'anno a distanza di non meno di 4 mesi l'uno dall'altro.

Gli interventi di cui alla presente azione devono essere riportati sul *Manuale di corretta prassi operativa*, di cui al reg. 852/2004 e smi, da detenere obbligatoriamente in azienda.

Gli allevatori devono assicurare, inoltre, che i prelievi coprologici per la ricerca degli endoparassiti e gli esami per il rilievo di ectoparassiti di cui al codice C5 devono essere effettuati da personale

veterinario (aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del D.L.gs 117/2005 o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale.

I relativi accertamenti diagnostici devono essere effettuati presso un laboratorio pubblico o accreditato dall'Ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato italiano (ACCREDIA), in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008 oppure presso un laboratorio di diagnostica parassitologica dotato di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla normativa europea UNI EN ISO 9001:2015.

C.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

C.4. Metodo di verifica degli impegni, degli altri obblighi e dei criteri specifici di ammissibilità

Il criterio di ammissibilità di cui al punto C.1. risulta soddisfatto se nei registri allegati al *Manuale di corretta prassi operativa* (anche detto *Manuale di corretta prassi igienica*), detenuto in azienda ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004 e smi, non sono riportati ordinariamente ed antecedentemente alla data del 15 maggio 2017 gli interventi di profilassi aggiuntiva di cui ai codici di intervento C1, C2, C3, C4 e C5 per gli allevamenti bovini e bufalini da latte e di cui ai codici C1, C3, C4 e C5 per gli allevamenti bovini e bufalini da carne. Nel caso in cui il suddetto *Manuale* non sia disponibile in azienda gli allevatori possono accedere al previsto sostegno se la suddetta condizione specifica di ammissibilità è attestata con apposita relazione tecnica rilasciata da un professionista a tanto abilitato.

La corretta esecuzione degli interventi di profilassi aggiuntiva previsti dalla presente azione è verificata attraverso l'annotazione degli stessi sui registri allegati al richiamato *Manuale di corretta prassi operativa*. Le suddette annotazioni devono essere effettuate in piena coerenza con la documentazione amministrativo-contabile, con i rapporti di prova degli esami di laboratorio, con i contratti contoterzi per gli interventi di disinfezione, demuscazione e derattizzazione nonché con quelli per il controllo e la manutenzione degli impianti di mungitura, laddove previsti.

Azione D. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini

La presente azione promuove e sostiene l'attivazione di buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie attraverso diagnosi periodiche accurate (per gli endoparassiti basate sulla FEC - *Faecal Egg Count*) e scelta appropriata di prodotti antiparassitari con verifica dell'efficacia del trattamento.

D.1. Criteri specifici di ammissibilità



Possono aderire alla presente azione solo gli agricoltori titolari o legali rappresentanti di allevamenti dove le buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie sia per gli endo che gli ectoparassiti non fossero già applicate in azienda precedentemente alla data del 15 maggio 2017.

D.2. Impegni

Gli allevatori devono assicurare su un campione pari almeno al 20 % delle UBA sotto impegno l'effettuazione di 2 esami coprologici per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi endogene e di 2 esami per il rilievo di ectoparassiti. Entrambi i controlli (sia per gli ectoparassiti che per gli endoparassiti) devono essere effettuati a distanza non inferiore a 4 mesi l'uno dall'altro. All'esito positivo delle indagini parassitologiche l'allevatore deve applicare i previsti trattamenti antiparassitari indicati sul referto di analisi sulla totalità delle UBA sotto impegno con obbligo di verifica dell'efficacia dei trattamenti, ripetendo gli accertamenti diagnostici per gli endoparassiti.

Gli allevatori devono assicurare che i prelievi coprologici per gli endoparassiti e gli esami per il rilievo degli ectoparassiti devono essere effettuati da personale veterinario (aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del D.L.gs 117/2005 o pubblico) oppure da personale specializzato dei laboratori di analisi. In entrambi i casi deve essere redatto apposito verbale di prelievo.

I relativi accertamenti diagnostici devono essere effettuati presso un laboratorio pubblico o accreditato dall'Ente unico nazionale di accreditamento designato dallo Stato italiano (ACCREDIA), in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008 oppure presso un laboratorio di diagnostica parassitologica dotato di un Sistema di Gestione Qualità conforme alla normativa europea UNI EN ISO 9001:2015.

D.3. Altri obblighi

Gli allevatori devono garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati.

D.4. Metodo di verifica degli impegni, degli altri obblighi e dei criteri specifici di ammissibilità

Per quanto concerne lo specifico criterio di ammissibilità di cui al punto D.1. esso risulta soddisfatto se nel *Registro dei trattamenti terapeutici* (detenuto obbligatoriamente in azienda ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 158/2006 e dell'art. 79 del D.Lgs. n. 193/2006) non sono registrati ordinariamente ed antecedentemente alla data del 15 maggio 2017 gli interventi antiparassitari connessi alle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie di cui alla presente azione.

La corretta esecuzione delle buone pratiche di controllo delle infezioni parassitarie previste dalla presente azione è verificata attraverso la documentazione attestante l'effettuazione delle previste

analisi parassitologiche, dai verbali appositamente redatti in occasione dei prelievi coprologici e del rilievo di ectoparassiti nonché attraverso l'annotazione dei trattamenti effettuati sul *Registro dei trattamenti terapeutici*, laddove previsto.

7. Entità del premio e combinabilità

I pagamenti risultano differenziati in funzione della tipologia di allevamento, della specie animale, del numero di UBA aziendali sotto impegno, del numero di azioni alle quali si aderisce e sono espressi in euro/UBA/anno.

Qualora il beneficiario aderisca a più di un'azione l'entità totale dei pagamenti è determinata dalla somma dei pagamenti previsti dalle singole azioni, nel limite massimo di 500 euro per UBA/anno.

Gli indici di conversione degli animali presenti in azienda in Unità Bovino Adulto (UBA) utilizzati per le specie interessate sono quelli indicati nella tabella allegata al Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che, ad ogni buon fine, sono di seguito riportati:

SPECIE DI ANIMALE E TIPOLOGIA DI CATEGORIA	COEFFICIENTE DI CONVERSIONE IN UBA
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,000
Bovini da sei mesi a due anni	0,600
Bovini di meno di sei mesi	0,400
Ovini e caprini	0,150
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,030

Nella tabella seguente si riportano gli importi dei pagamenti previsti suddivisi per azione, per specie e per tipologia di allevamento.

Categoria specie	Tipologia allevamento	Azione A	Azione B	Azione C	Azione D
Bovini carne	linea vacca-vitello	112	*****	44	*****
	baby beef	104	*****	48	*****
	vitellone tardivo	155	*****	46	*****
Bufali carne	baby beef	119	*****	47	*****
Bovini latte	stabulazione libera	204	*****	54	*****
Bufali latte	stabulazione libera	173	83	49	*****
Avicoli	galline ovaiole allevate a terra	215	*****	*****	*****
	polli da carne allevati a terra	97	*****	*****	*****
Ovicaprini	brado, semibrado e stanziale	*****	*****	*****	45

L'ammontare massimo del premio erogabile per allevamento/anno è pari ad euro 60.000,00.

8. Criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 49, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013. Tuttavia nel caso in cui le risorse finanziarie previste per la Misura non dovessero essere sufficienti a coprire i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ritenute ammissibili, viene redatta una graduatoria regionale con priorità di finanziamento determinata sulla base dei criteri di selezione e del relativo punteggio attribuito ai richiedenti come indicato nella tabella che segue.

Descrizione	Declaratoria e modalità d'attribuzione	Punteggio
Ubicazione delle aziende/allevamenti rispetto alle macroaree (A, B, C, D) individuate dal PSR Campania 2014/2020 e/o alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. (UE) n. 1257/1999)	Allevamenti che ricadono all'interno delle macroaree C (<i>aree rurali intermedie</i>) o D (<i>aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>) del PSR Campania 2014/2020 o, comunque, all'interno delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. (UE) n. 1257/1999)	30
	Allevamenti che ricadono all'esterno delle macroaree C (<i>aree rurali intermedie</i>) e D (<i>aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>) del PSR Campania 2014/2020 e, comunque, all'esterno delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (ex artt. 18, 19 e 20 del Reg. (UE) n. 1257/1999)	20

Ampliamento del numero di azioni alle quali si aderisce rispetto all'anno precedente	Aumento di n. 3 azioni	15
	Aumento di n. 2 azioni	10
	Aumento di n. 1 azione	5
	Nell'anno di presentazione della domanda di sostegno	0
Ampliamento del numero di UBA sotto impegno	Aumento del numero di UBA sotto impegno di almeno il 20 % rispetto all'anno precedente	5
	Nell'anno di presentazione della domanda di sostegno	0
Tasso di autoapprovvigionamento aziendale del fabbisogno alimentare dell'allevamento (T.A.A.)	T.A.A. \geq al 90 %	10
	T.A.A. < del 90 % e \geq del 60 %	7
	T.A.A. < del 60 % e \geq del 30 %	3
	T.A.A. < del 30 %	0
Aziende aderenti al PSR Campania 2014/2020 Sottomisura 3.1: <i>Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità</i>	Aziende ammesse al finanziamento	10
	Aziende non ammesse al finanziamento	0
Aziende aderenti al PSR Campania 2014/2020 Sottomisura 4.1: <i>Sostegno a investimenti nelle aziende agricole</i> Tipologie di interventi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3	Aziende ammesse al finanziamento con progetti in stretta complementarità con la misura 14 (ampliamento paddock esterni e realizzazione vasche di disinfezione degli automezzi)	20
	Aziende ammesse al finanziamento con progetti di realizzazione di investimenti che migliorano le condizioni di benessere degli animali ma non sono in stretta complementarità con la misura 14	10
	Aziende non ammesse al finanziamento	0
Aziende aderenti al PSR Campania 2014/2020 Sottomisura 9.1 <i>Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale</i>	Aziende ammesse al finanziamento	10
	Aziende non ammesse al finanziamento	0

Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di sostegno è pari a 100. In caso di parità di punteggio attribuito hanno priorità le domande che prevedono un maggiore numero di UBA accertate da sottoporre agli impegni della misura.

Nel caso di aziende con più strutture di allevamento che ricadono in più di una macroarea l'appartenenza ad una di esse, ai fini dell'attribuzione del punteggio, è determinata dalla struttura con il maggior numero di UBA per le quali si è ottenuta l'ammissibilità alla misura.

Si precisa che sono ammissibili a contributo per l'intero quinquennio di impegno i singoli beneficiari utilmente collocati in graduatoria nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate al paragrafo 3 del presente bando.

Nel caso di sufficiente disponibilità di risorse finanziarie le domande di sostegno sono finanziabili indipendentemente dal punteggio attribuibile.

Il tasso di autoapprovvigionamento aziendale (T.A.A.) è dato dal rapporto tra le Unità Foraggere (U.F.) prodotte in azienda e quelle necessarie a soddisfare i fabbisogni alimentari delle UBA sotto impegno distinte per specie animale e per tipologia di allevamento.

Sia per il calcolo delle U.F. prodotte in azienda che per quelle necessarie a soddisfare i fabbisogni alimentari delle UBA sotto impegno si fa riferimento ai valori indicati nelle tabelle riportate nell'allegato 3.

Le U.F. totali prodotte in azienda si ottengono dalla sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando le superfici interessate dalle singole colture a foraggere/pascolo rilevabili dal fascicolo aziendale per la resa media regionale delle stesse, come rilevabili dagli ultimi dati ISTAT disponibili.

Il fabbisogno alimentare aziendale, invece, si determina moltiplicando il numero delle UBA sotto impegno per i valori riportati nella tabella riportata nell'allegato 3.

Il pagamento delle somme dovute ai beneficiari è effettuato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) sulla base degli elenchi di liquidazione regionali. Il pagamento del sostegno per le annualità successive alla prima è subordinato, tra l'altro, alla presentazione della domanda di pagamento per la conferma degli impegni già assunti.

9. Modalità e termini di presentazione delle domande

La compilazione e presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all'adesione alla misura deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il *Sistema Informativo Agricolo Nazionale* (SIAN).

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro ("*rilascio informatico*") delle stesse deve essere effettuata in via telematica sul portale SIAN.

Per l'anno 2017, pertanto, le domande di sostegno devono essere compilate e rilasciate esclusivamente per via informatica attraverso il SIAN, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURC ed **entro le ore 24.00 del 15 maggio 2017**, fatta salva la facoltà di compilare e rilasciare le domande di adesione nei 25 giorni successivi al predetto termine (vale a dire entro il 9 giugno 2017), cui corrisponderà una riduzione dell'1% dell'importo del sostegno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La presentazione telematica coincide con il rilascio e, pertanto, tutte le domande di sostegno rilasciate oltre il 9 giugno 2017 o non rilasciate sono irricevibili.

Non possono essere accettate le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, deve essere trasmessa completa della documentazione appresso riportata, a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano all'ufficio *Servizio Territoriale Provinciale* competente per territorio provinciale perentoriamente entro le ore 12.00 del 7 luglio 2017.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale o il protocollo unico regionale.

La domanda cartacea di sostegno presentata oltre i termini previsti è considerata non ricevibile e l'ufficio ne dà apposita comunicazione all'interessato.

L'Amministrazione ricevente non assume responsabilità per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disfunzioni postali o comunque dovuti a fatto di terzi, a casi fortuiti o di forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento dell'eventuale raccomandata.

Qualora l'allevatore risulti titolare di più strutture di allevamento ubicate in province diverse ed intenda aderire alla misura con tutti i capi presenti nelle stesse, la domanda deve essere inoltrata alla UOD dove è ubicata la stalla in cui è presente il maggior numero di UBA per le quali si aderisce alla misura.

Nel caso in cui un allevatore risulti titolare di strutture di allevamento ubicate in Regioni diverse, può presentare domanda solo per quelle strutture ricadenti in Regione Campania, per le quali deve produrre la documentazione prevista.

Per gli anni successivi al primo deve essere presentata la domanda di pagamento entro un termine stabilito dall'Autorità di Gestione.

UOD competente	Indirizzo	Recapiti
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino	Centro Direzionale Collina Liguorini - 83100 Avellino	Telefono: 0825 765675 PEC: dg06.uod15@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento	Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento	Telefono: 0824 364303 - 0824 364251 PEC: dg06.uod16@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta	Viale Carlo III, presso ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)	Telefono: 0823 554219 PEC: dg06.uod17@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli	Centro Direzionale di Napoli, is. A6 - 80143 Napoli	Telefono: 081 7967272 - 0817967273 PEC: dg06.uod18@pec.regione.campania.it
UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno	Via Generale Clark,103 - 84131 Salerno	Telefono: 089 3079215 - 089 2589103 PEC: dg06.uod19@pec.regione.campania.it

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda alle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020.

10. Modalità di ricorso, riesame e accesso agli atti

In materia di accesso agli atti, riesame ed esperimento dei ricorsi, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020.

11. Errore palese

Per le modalità di gestione dei casi di errore palese, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020.

12. Informativa trattamento dati

In materia di dati personali, ferma restando l'autorizzazione al trattamento degli stessi che il potenziale beneficiario rende all'atto del rilascio della domanda, ai sensi dell'art. 13 del *Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali*, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020.



13. Documentazione richiesta

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dalla presente misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio di dichiarazioni sostitutive di carattere generale previste dalle *Istruzioni Operative* n. 14 emanate da AGEA OP con propria nota prot. ORPUM 26680 del 27 marzo 2017.

La documentazione aggiuntiva da presentare a pena di inammissibilità della domanda è, inoltre, la seguente:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, concernente il titolo di possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento (conforme all'allegato 1);
- ✓ per la sola azione A: relazione tecnica, corredata di planimetria della stalla e dei paddock esterni, rilasciata da un professionista a tanto abilitato dalla quale si evince che gli animali in allevamento non beneficiano, anteriormente al 15 maggio 2017, di uno spazio esterno disponibile per capo già pari o superiore ai valori previsti per l'accesso al sostegno dell'azione;
- ✓ per la sola azione A: relazione tecnica del progetto di ampliamento o realizzazione dei paddock esterni rilasciata da un professionista a tanto abilitato con indicazione degli estremi del titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, CIL, CILA, ecc.) rilasciato e/o presentato al Comune/SUAP di riferimento (di data antecedente al 15 maggio 2017 ma successiva alla pubblicazione del presente bando sul BURC), la planimetria delle opere eseguite unitamente alla prevista documentazione tecnica (relazione geologica, ecc.) e gli estremi della comunicazione di fine dei lavori (di data non successiva al termine ultimo di presentazione della copia cartacea della domanda iniziale di sostegno, vale a dire 7 luglio 2017);
- ✓ per la sola azione C: copia autenticata, ai sensi degli artt. 18, 19 e 19 bis del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, del *Manuale di corretta prassi operativa* (anche detto *Manuale di corretta prassi igienica*), detenuto in azienda ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004 e smi unitamente ai previsti registri; in alternativa apposita relazione tecnica rilasciata da un professionista a tanto abilitato dalla quale si evince che antecedentemente alla data del 15 maggio 2017 gli interventi di profilassi aggiuntiva di cui ai codici di intervento C1, C2, C3, C4 e C5 per gli allevamenti bovini e bufalini da latte e ai codici C1, C3, C4 e C5 per gli allevamenti bovini e bufalini da carne non erano ordinariamente effettuati;

- ✓ per la sola azione D: copia autenticata, ai sensi degli artt. 18, 19 e 19 bis del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, del *Registro dei trattamenti terapeutici* detenuto obbligatoriamente in azienda ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 158/2006 e dell'art. 79 del D.Lgs. n. 193/2006.

La domanda completa della suddetta documentazione deve essere sottoscritta dall'interessato con acclusa fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. La mancata firma e/o acclusione di fotocopia di documento di identità del dichiarante comporta l'irricevibilità della domanda.

14. Punti di contatto

I punti di contatto regionali a cui fare riferimento per il presente bando sono:

- il Responsabile centrale della Misura 14 - Vincenzo DE LUCIA tel. 081-7967436, e-mail vincenzo.delucia@regione.campania.it
- UOD-STP AV - Angelo PETRETTA tel. 0825/765634 e-mail angelo.petretta@regione.campania.it
- UOD-STP BN – Paolino PAPA tel. 0824-364376 e-mail paolino.papa@regione.campania.it
- UOD-STP CE – Bruno PROCOPIO tel. 0823-554290 e-mail bruno.procopio@regione.campania.it
- UOD-STP NA – Filomena ROSA tel. 081-7967227 e-mail filomena.rosa@regione.campania.it
- UOD-STP SA – Gianni RUGGIERO 089-2589127 e-mail gianni.ruggiero@regione.campania.it

15. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione, nazionale e regionale di riferimento nonché ai provvedimenti di approvazione delle *Disposizioni generali per le Misure che prevedono aiuti connessi alla superficie aziendale e/o agli animali* del PSR Campania 2014-2020 e a quanto previsto nella scheda della Misura 14 *Benessere degli animali* del PSR Campania 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2017) 1383 del 22/02/2017.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Oggetto: PSR Campania 2014- 2020. Misura 14 *Benessere degli animali* – Sottomisura 14.1. *Pagamento per il benessere degli animali*. Bando di attuazione della misura per l'annualità 2017.

Dichiarazione del titolo di possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento.

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____ (___) il ___/___/___

Codice Fiscale _____ residente a _____ (Prov. ___)

alla via/piazza/località _____ n. _____ (CAP _____)

in qualità di (*barrare la casella che interessa*)

- titolare
 rappresentante legale

della azienda _____

con sede legale nel comune di _____ (Prov. ___)

alla via/piazza/località _____ n. _____ (CAP _____)

partita IVA _____ C.U.A.A. _____

telefono _____ fax _____

email _____ PEC _____

- *consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;*
- *a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese;*

DICHIARA

- di possedere la stalla e le pertinenti strutture di allevamento di cui al codice aziendale _____ a titolo di (proprietà, affitto, usufrutto, altro diritto reale di godimento) _____ la cui validità copre l'intero periodo di impegno quinquennale della misura in oggetto che decorre dal 15 maggio 2017 e scade il 14 maggio 2022;
- che il suddetto titolo di possesso, giusto atto del notaio _____ rogato in data ___/___/___, è stato regolarmente registrato a _____



in data ____/____/____ al n. _____ e trascritto a _____ in
data ____/____/____ al n. _____

oppure in alternativa

- che il suddetto titolo di possesso, la cui validità decorre dal ____/____/____ e scade il
____/____/____, è stato registrato presso la competente Agenzia delle Entrate Ufficio -
Territoriale di _____ in data ____/____/____ al n. _____

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali* e smi, i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni sono rese. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e ad ottenere le informazioni previste ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003 e smi.

Luogo e data _____

Firma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi si allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.



	Allegato 2
PSR Campania 2014/2020	
MISURA 14 - Benessere degli animali Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali Azione B) - Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte Azienda agricola: _____ Sede (comune e provincia) _____ Sede (via, località e n. civico) _____ C.U.A.A.: _____ Partita IVA: _____ Codice aziendale dell'allevamento _____	Registro n. _____
	Anno _____
	Richiesta vidimazione in data
	N. progressivo azienda
	Vidimato in data
	Rilasciato in data
	VIDIMAZIONE
	Il presente registro si compone di una copertina e di numero _____ fogli interni debitamente numerati e vidimati



PSR Campania 2014/2020 Misura 14 - Benessere degli animali Sottomisura 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali Azione B) Prolungamento del periodo di allattamento dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende bufaline da latte			
Azienda			
Comune			
Provincia			
CUAA			
Codice azienda			
Codice identificativo della fattrice			
Codice identificativo del vitello			
Giorni	Data del parto	Quantità latte prodotto/die	Destinazione (Trasformazione o alimentazione vitelli)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
Destinazione del vitello (Macello/ingrasso/rimonta interna/rimonta esterna)			
Vidimazione	Data	Timbro	

Pagina ____ di ____



TABELLE RELATIVE ALLE UNITÀ FORAGGERE PER QUINTALE DI PRODOTTO ED AI FABBISOGNI IN UF/UBA/ANNO DEI BOVINI, BUFALINI, OVICAPRINI ED AVICOLI.

UNITA' FORAGGERE PER QUINTALE DELLE PRINCIPALI COLTURE	
A) FORAGGI VERDI	
prato pascolo	14
pascolo naturale	18
prato polifita non irriguo	13
prato polifita irriguo	14
prato di trifoglio	14
prato di lupinella	16
prato di medica	12
prato sulla	16
erbai di leguminose	16
erbai di leguminose e graminacee	15
erbai di graminacee	14
B) FIENI (produzione riferita a più sfalci)	
prato pascolo	43
prato polifita non irriguo	46
prato polifita irriguo	47
prato di trifoglio	48
prato di lupinella	45
prato di medica non irrigua	56
prato di medica irrigua	56
prato di sulla	45
erbai di leguminose	45
erbai di leguminose e graminacee	39
erbai di graminacee	34
C) INSILATI	
mais	30
pastone mais spiga intera	66
sorgo	21
triticale	25
loiessa	23
medica	22
frumento tenero	19
D) GRANELLE	
avena vestita	86
grano tenero	102
mais	105
orzo	100
soia	117
sorgo	100
favino	97

FABBISOGNI FORAGGERI MEDI DEI BOVINI, BUFALINI ED OVICAPRINI ESPRESSI IN UF PER UBA/ANNO	
Bovini da latte	4.948
Bovini da carne	4.583
Bufalini da latte	4.454
Bufalini da carne	4.125
Ovicaprini	2.777

Per quanto concerne gli avicoli (ovaiole e polli da carne) si considera il valore energetico del mangime necessario per l'alimentazione dei soggetti in allevamento espresso in UF equivalenti.

FABBISOGNO ENERGETICO MEDIO DEGLI AVICOLI ESPRESSO IN UF EQUIVALENTI PER UBA/ANNO (*)	
Ovaiole	3.129
Polli da carne	1.143

(*) Galline ovaiole

Fabbisogno energetico medio espresso in kg di mangime/UBA/anno = 3.129

Calcolo.

Il consumo alimentare giornaliero medio/ovaiola del peso di 1,5-1,8 kg è pari a circa 120 grammi, che calcolato per anno civile equivale 43,8 kg di mangime. Esprimendo tale valore in termini di UBA (coefficiente di conversione pari a 0,014) si ottiene il valore di 3.129 che rappresenta, quindi, il fabbisogno energetico medio annuo/UBA.

Polli da carne

Fabbisogno energetico medio espresso in kg di mangime/UBA/anno = 1.143

Considerando la produzione di polli del peso di 3,3 kg, un numero di cicli per anno pari a 4,5, un coefficiente di conversione degli alimenti pari a 2,1 ed un valore energetico dei mangimi superiore del 10 % rispetto a quello delle ovaiole si ottiene un valore pari a 1.040 in termini di esigenze energetiche per anno. Esprimendo tale valore in termini di UBA (coefficiente di conversione pari a 0,03) si ottiene il valore di 1.143 che rappresenta, quindi, il valore del fabbisogno energetico medio annuo/UBA.

I suddetti valori determinati per le ovaiole e per i polli da carne possono essere espressi in *UF equivalenti* considerando che il valore energetico del mangime è simile a quello dell'orzo che per definizione è pari ad 1 unità foraggera/kg.